

Avviso relativo all'adeguamento del livello dei contingenti tariffari nel quadro delle misure di salvaguardia su determinati prodotti di acciaio a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2021

(2020/C 366/12)

Il 31 gennaio 2019 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito misure di salvaguardia definitive su determinati prodotti di acciaio («il regolamento di salvaguardia definitivo») ⁽¹⁾.

Secondo i termini dell'accordo di recesso tra l'Unione europea e il Regno Unito, dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non farà più parte del territorio doganale dell'UE. A decorrere da tale data, l'ambito di applicazione territoriale delle misure di salvaguardia subirà pertanto un cambiamento. In vista di tale cambiamento, la Commissione ritiene opportuno adeguare di conseguenza il volume dei contingenti tariffari e l'elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alle attuali misure.

1 Prodotti interessati

Il prodotto oggetto del presente procedimento è costituito da determinati prodotti di acciaio elencati nell'allegato I del presente avviso.

2 Ambito del procedimento

Il presente adeguamento dei contingenti tariffari per il resto del periodo di validità delle attuali misure di salvaguardia ⁽²⁾ consiste nel ricalcolare il volume di tali contingenti sulla base del volume delle importazioni nell'Unione (UE a 27), considerando il Regno Unito come un paese terzo per il periodo di riferimento (2015-2017).

3 Metodologia

La Commissione ritiene che la metodologia più appropriata per adeguare i volumi dei contingenti tariffari sia la seguente:

- a) stabilire i volumi delle importazioni verso l'UE a 27 dei paesi soggetti a misure per il periodo 2015-2017 ⁽³⁾;
- b) sommare al dato risultante il livello delle importazioni verso l'UE a 27 del Regno Unito per il periodo 2015-2017 ⁽⁴⁾;
- c) sommare ai dati risultanti, per ciascuna categoria di prodotto, un 5 % (per tener conto dell'integrazione di febbraio 2019) e gli aumenti relativi alla liberalizzazione (due aumenti del 3 % rispettivamente nel luglio 2019 e nel luglio 2020).

4 Nuovi contingenti tariffari proposti a seguito dell'adeguamento

Alla luce della metodologia di cui sopra, con il presente avviso la Commissione comunica alle parti interessate i volumi dei contingenti tariffari ricalcolati per categoria di prodotto e paese di origine che intende mettere a disposizione dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Le variazioni del volume ed eventualmente della sezione dei contingenti tariffari (specifico per paese o contingente residuo) per alcuni paesi esportatori in determinate categorie di prodotti ⁽⁵⁾ derivano unicamente dalla nuova serie di dati sulle importazioni utilizzata per assegnare i contingenti dopo le aggiunte e le sottrazioni descritte alla sezione 3. Tali modifiche non riflettono in alcun modo una modifica dei principi che disciplinano l'introduzione dei contingenti tariffari fissati dalle misure definitive del febbraio 2019, ossia l'obbligo di adempiere a determinate condizioni per poter beneficiare di un contingente tariffario specifico per paese ⁽⁶⁾, che rimangono invariati.

In assenza di dati precisi sulla ripartizione tra le categorie di prodotti 4A e 4B per il periodo 2015-2017, è stata applicata la metodologia di seguito descritta. Per i paesi attualmente soggetti alle misure la ripartizione tra le due categorie di prodotti è stata basata sul rapporto per il 2017, ossia l'unico periodo per cui si conosce con precisione il livello delle importazioni nell'ambito della categoria di prodotti 4A (codici TARIC specifici introdotti all'epoca dell'istituzione delle misure

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (G.U. L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).

⁽²⁾ Per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2021.

⁽³⁾ Fonte: Eurostat.

⁽⁴⁾ Sulla base delle statistiche sugli scambi intra-UE (fonte: Eurostat).

⁽⁵⁾ In seguito all'adeguamento dei volumi dei contingenti tariffari, alcuni paesi attualmente soggetti al contingente tariffario residuo in una data categoria potrebbero beneficiare di un contingente tariffario specifico per paese e viceversa.

⁽⁶⁾ Di norma un paese beneficia di un contingente tariffario specifico per paese se la sua quota di importazioni di una data categoria di prodotti nel periodo di riferimento (dopo l'adeguamento della serie di dati) è almeno del 5 %.

antidumping). Per quanto riguarda le importazioni nel Regno Unito, e in attesa di ulteriori informazioni, la Commissione ritiene che le importazioni dovrebbero essere distribuite equamente tra le due categorie. Le parti interessate e i paesi interessati sono invitati a valutare tale proposta e, se del caso, a fornire elementi di prova a sostegno di asserzioni contrarie.

I volumi dei contingenti tariffari ricalcolati per categoria di prodotto e origine per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2021 sono riportati negli allegati II e IV ⁽⁷⁾ del presente avviso.

La Commissione intende anche aggiornare l'elenco delle categorie di prodotti originari dei paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive (cfr. l'allegato III). La Commissione intende basare il proprio calcolo sui dati aggiornati che derivano dall'applicazione della metodologia descritta nella sezione 3 alla serie di dati relativa alle importazioni dell'anno 2019.

Le modifiche all'attuale elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alle misure sarebbero le seguenti:

- gli Emirati arabi uniti sarebbero esclusi dalle categorie di prodotti 21 e 26;
- la Turchia sarebbe esclusa dalla categoria di prodotti 25A;
- la Cina sarebbe soggetta alle misure nella categoria di prodotti 22.

4.1 Comunicazioni scritte

La Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni esclusivamente sui nuovi contingenti tariffari proposti a seguito dell'adeguamento. Le osservazioni dovranno vertere unicamente sulla metodologia applicata per l'adeguamento dei contingenti tariffari e dell'elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alle attuali misure.

Le osservazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione **entro 5 giorni lavorativi** dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4.2 Presentazione di informazioni e proroga dei termini specificati nel presente avviso

Di norma le parti interessate possono presentare informazioni solo entro i termini specificati nel presente avviso. Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere chiesta soltanto in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. Le proroghe eccezionali, debitamente giustificate, dei termini per la presentazione di comunicazioni saranno di norma limitate a **2 giorni supplementari**.

4.3 Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte

In considerazione dell'elevato numero di comunicazioni che potrebbero pervenire alla Commissione in risposta al presente avviso e del tempo limitato a disposizione prima dell'entrata in vigore dei contingenti tariffari ricalcolati, nonché al fine di garantire la coerenza tra le comunicazioni e la loro rapida gestione e valutazione, la Commissione ha predisposto un modello che le parti devono utilizzare per presentare le loro osservazioni. Il modello è disponibile all'allegato V del presente avviso.

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini dei procedimenti di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») ⁽⁸⁾. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ e dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato e deve pervenire alla Commissione contemporaneamente alla versione a «diffusione limitata».

⁽⁷⁾ Tale allegato riporta l'accesso al contingente residuo nell'ultimo trimestre di un periodo.

⁽⁸⁾ Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 del Consiglio, dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755 e dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

⁽⁹⁾ GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.

⁽¹⁰⁾ GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite TRON.tdi (<https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>), comprese le deleghe in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf.

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G, Unità G5
Ufficio: CHAR 03/66
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
TRON.tdi: <https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi>

Indirizzo e-mail: TRADE-SAFE009-REVIEW@ec.europa.eu

5 Calendario

Al fine di ridurre al minimo l'incertezza per gli operatori economici, il procedimento si concluderà nel più breve tempo possibile in vista di un'entrata in vigore dei contingenti tariffari ricalcolati entro il 1° gennaio 2021.

6 Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata non comunichi le informazioni necessarie entro i termini stabiliti oppure ostacoli l'inchiesta in modo rilevante, si possono elaborare conclusioni in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 e all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755. Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

7 Consigliere-auditore

Il consigliere-auditore funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possano emergere nel corso del procedimento.

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore. In linea di principio tali interventi saranno limitati alle questioni che possono emergere nel corso del presente procedimento.

Le domande di intervento del consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esaminerà i motivi di tali domande tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>.

8 **Trattamento dei dati personali**

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: <http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm>.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

ALLEGATO I

Elenco delle categorie di prodotti soggette a misure di salvaguardia definitive

Numero di prodotto	Categoria di prodotti
1	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
2	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
3.A	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
3.B	
4.A	Fogli rivestiti di metallo
4.B	
5	Fogli a rivestimento organico
6	Prodotti stagnati
7	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
8	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
9	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
10	Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili
12	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
13	Barre di rinforzo
14	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
15	Vergelle di acciai inossidabili
16	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
17	Profilati di ferro o di acciai non legati
18	Palancole
19	Materiale ferroviario
20	Tubi gas
21	Profilati cavi
22	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
24	Altri tubi senza saldatura
25.A	Grandi tubi saldati
25.B	
26	Altri tubi saldati
27	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
28	Fili di acciai non legati

ALLEGATO II

II.1 Volumi dei contingenti tariffari

Numero di prodotto	Categoria di prodotti	Codici NC	Assegnazione per paese (ove applicabile)	Dall'1.1.2021 al 31.3.2021	Dall'1.4.2021 al 30.6.2021	Aliquota del dazio supplementare	Numeri d'ordine		
				Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)					
1	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati	7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 99, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7212 60 00, 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, 7225 40 15, 7225 40 90, 7226 19 10, 7226 91 20, 7226 91 91, 7226 91 99	Federazione russa	395 909,00	400 307,98	25 %			
			Turchia	313 791,59	317 278,16	25 %			
			India	161 191,83	162 982,85	25 %			
			Corea, Repubblica di	129 042,60	130 476,40	25 %			
			Regno Unito	114 460,48	115 732,26	25 %			
			Serbia	113 624,87	114 887,37	25 %			
						Altri paesi	969 690,07	980 464,41	25 %
2	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati	7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7209 90 20, 7209 90 80, 7211 23 20, 7211 23 30, 7211 23 80, 7211 29 00, 7211 90 20, 7211 90 80, 7225 50 20, 7225 50 80, 7226 20 00, 7226 92 00	India	143 355,40	144 948,24	25 %			
			Corea, Repubblica di	83 143,26	84 067,08	25 %			
			Regno Unito	76 842,60	77 696,41	25 %			
			Ucraina	63 833,81	64 543,07	25 %			
			Brasile	40 842,75	41 296,56	25 %			
			Serbia	36 193,20	36 595,35	25 %			
						Altri paesi	252 391,11	255 195,45	25 %

3.A	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)	7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10	Federazione russa	333,03	336,73	25 %	
			Regno Unito	285,37	288,54	25 %	
			Iran, Repubblica islamica dell'	145,80	147,42	25 %	
			Corea, Repubblica di	118,68	119,99	25 %	
			Altri paesi	719,47	727,46	25 %	
3.B		7225 19 90, 7226 19 80	Federazione russa	33 685,76	34 060,05	25 %	
			Corea, Repubblica di	20 132,89	20 356,59	25 %	
			Cina	15 498,07	15 670,27	25 %	
			Taiwan	11 627,43	11 756,62	25 %	
			Altri paesi	6 024,76	6 091,70	25 %	
4.A		Codici TARIC: 7210 41 00 20, 7210 49 00 20, 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 11, 7225 99 00 22, 7225 99 00 40, 7225 99 00 91, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10, 7226 99 70 11, 7226 99 70 91, 7226 99 70 94	Corea, Repubblica di	39 076,43	39 510,61	25 %	
			India	47 157,01	47 680,98	25 %	
			Regno Unito	31 075,99	31 421,28	25 %	
			Altri paesi	489 545,76	494 985,15	25 %	
4.B	Fogli rivestiti di metallo	Codici NC: 7210 20 00, 7210 30 00, 7210 90 80, 7212 20 00, 7212 50 20, 7212 50 30, 7212 50 40, 7212 50 90, 7225 91 00, 7226 99 10 Codici TARIC: 7210 41 00 80, 7210 49 00 80, 7210 61 00 80, 7210 69 00 80, 7212 30 00 80, 7212 50 61 80, 7212 50 69 80, 7225 92 00 80, 7225 99 00 25, 7225 99 00 95, 7226 99 30 90, 7226 99 70 19, 7226 99 70 96	Cina	112 776,29	114 029,36	25 %	
			Corea, Repubblica di	140 173,25	141 730,73	25 %	
			India	67 301,75	68 049,55	25 %	
			Regno Unito	31 075,99	31 421,28	25 %	
			Altri paesi	22 238,50	22 485,59	25 %	

5	Fogli a rivestimento organico	7210 70 80, 7212 40 80	India	69 079,96	69 847,51	25 %				
			Corea, Repubblica di	62 432,08	63 125,77	25 %				
			Regno Unito	30 651,88	30 992,45	25 %				
			Taiwan	20 009,20	20 231,52	25 %				
			Turchia	13 814,36	13 967,85	25 %				
			Altri paesi	37 843,96	38 264,44	25 %				
6	Prodotti stagnati	7209 18 99, 7210 11 00, 7210 12 20, 7210 12 80, 7210 50 00, 7210 70 10, 7210 90 40, 7212 10 10, 7212 10 90, 7212 40 20	Cina	97 495,49	98 578,77	25 %				
			Regno Unito	35 561,84	35 956,97	25 %				
			Serbia	19 570,13	19 787,58	25 %				
			Corea, Repubblica di	14 156,15	14 313,44	25 %				
			Taiwan	11 769,81	11 900,58	25 %				
			Altri paesi	32 623,10	32 985,58	25 %				
			7	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati	7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98, 7208 52 91, 7208 90 20, 7208 90 80, 7210 90 30, 7225 40 12, 7225 40 40, 7225 40 60, 7225 99 00	Ucraina	209 860,26	212 192,04	25 %	
Corea, Repubblica di	85 938,89	86 893,77				25 %				
Federazione russa	72 574,83	73 381,22				25 %				
India	47 696,17	48 226,13				25 %				
Regno Unito	47 679,95	48 209,72				25 %				
Altri paesi	289 237,24	292 450,99				25 %				
8	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili	7219 11 00, 7219 12 10, 7219 12 90, 7219 13 10, 7219 13 90, 7219 14 10, 7219 14 90, 7219 22 10, 7219 22 90, 7219 23 00, 7219 24 00, 7220 11 00, 7220 12 00				Altri paesi	90 629,91	91 636,90	25 %	
			9	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili	7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89,	Corea, Repubblica di	43 629,00	44 113,77	25 %	
						Taiwan	40 458,63	40 908,18	25 %	
						India	27 041,19	27 341,65	25 %	
						Stati Uniti	22 000,76	22 245,21	25 %	
						Turchia	18 307,38	18 510,79	25 %	
						Malaysia	11 598,54	11 727,41	25 %	
						Altri paesi	46 526,20	47 043,16	25 %	

		7220 90 20, 7220 90 80							
10	Lamiere quarto lamine a caldo di acciai inossidabili	7219 21 10, 7219 21 90	Cina	4 320,80	4 368,81	25 %			
			India	1 832,92	1 853,28	25 %			
			Regno Unito	756,12	764,53	25 %			
			Taiwan	698,09	705,84	25 %			
			Altri paesi	915,93	926,11	25 %			
12	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati	7214 30 00, 7214 91 10, 7214 91 90, 7214 99 31, 7214 99 39, 7214 99 50, 7214 99 71, 7214 99 79, 7214 99 95, 7215 90 00, 7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 40 10, 7216 40 90, 7216 50 10, 7216 50 91, 7216 50 99, 7216 99 00, 7228 10 20, 7228 20 10, 7228 20 91, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 20, 7228 60 80, 7228 70 10, 7228 70 90, 7228 80 00	Cina	103 601,87	104 753,01	25 %			
			Regno Unito	86 672,43	87 635,46	25 %			
			Turchia	62 288,24	62 980,33	25 %			
			Federazione russa	57 825,56	58 468,06	25 %			
			Svizzera	46 358,90	46 874,00	25 %			
			Bielorussia	37 104,08	37 516,35	25 %			
						Altri paesi	47 142,12	47 665,92	25 %
13	Barre di rinforzo	7214 20 00, 7214 99 10	Turchia	58 826,75	59 480,38	25 %			
			Federazione russa	56 951,11	57 583,90	25 %			
			Ucraina	28 798,84	29 118,83	25 %			
			Bosnia-Erzegovina	25 219,87	25 500,09	25 %			
			Moldova, Repubblica di	18 125,11	18 326,50	25 %			
			Altri paesi	109 637,11	110 855,30	25 %			

14	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili	7222 11 11, 7222 11 19, 7222 11 81, 7222 11 89, 7222 19 10, 7222 19 90, 7222 20 11, 7222 20 19, 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81, 7222 20 89, 7222 30 51, 7222 30 91, 7222 30 97, 7222 40 10, 7222 40 50, 7222 40 90	India	27 892,96	28 202,88	25 %				
			Regno Unito	4 076,21	4 121,51	25 %				
			Svizzera	4 012,28	4 056,86	25 %				
			Ucraina	3 098,90	3 133,33	25 %				
			Altri paesi	4 521,80	4 572,05	25 %				
15	Vergelle di acciai inossidabili	7221 00 10, 7221 00 90	India	6 487,41	6 559,49	25 %				
			Taiwan	4 182,82	4 229,30	25 %				
			Regno Unito	3 360,43	3 397,77	25 %				
			Corea, Repubblica di	2 088,34	2 111,54	25 %				
			Cina	1 414,37	1 430,08	25 %				
			Giappone	1 403,63	1 419,23	25 %				
			Altri paesi	698,10	705,85	25 %				
16	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati	7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50, 7227 90 95	Regno Unito	133 112,45	134 591,48	25 %				
			Ucraina	93 132,26	94 167,07	25 %				
			Svizzera	90 980,58	91 991,47	25 %				
			Federazione russa	78 745,32	79 620,26	25 %				
			Turchia	76 362,96	77 211,44	25 %				
			Bielorussia	62 438,46	63 132,22	25 %				
			Moldova, Repubblica di	46 799,56	47 319,56	25 %				
			Altri paesi	77 881,71	78 747,06	25 %				
			17	Profilati di ferro o di acciai non legati	7216 31 10, 7216 31 90, 7216 32 11, 7216 32 19, 7216 32 91, 7216 32 99, 7216 33 10, 7216 33 90	Ucraina	27 500,57	27 806,14	25 %	
						Regno Unito	23 890,85	24 156,31	25 %	
Turchia	19 883,09	20 104,02				25 %				
Corea, Repubblica di	4 633,85	4 685,34				25 %				
Altri paesi	10 905,03	11 026,20				25 %				

18	Palancole	7301 10 00	Cina	6 151,98	6 220,33	25 %	
			Emirati arabi uniti	3 044,65	3 078,48	25 %	
			Regno Unito	789,54	798,32	25 %	
			Altri paesi	224,06	226,55	25 %	
19	Materiale ferroviario	7302 10 22, 7302 10 28, 7302 10 40, 7302 10 50, 7302 40 00	Regno Unito	3 788,71	3 830,80	25 %	
			Federazione russa	1 375,95	1 391,24	25 %	
			Turchia	1 117,60	1 130,02	25 %	
			Cina	989,92	1 000,92	25 %	
			Altri paesi	1 024,65	1 036,04	25 %	
20	Tubi gas	7306 30 41, 7306 30 49, 7306 30 72 E 7306 30 77	Turchia	43 450,18	43 932,96	25 %	
			India	16 721,00	16 906,78	25 %	
			Macedonia del Nord	6 175,81	6 244,43	25 %	
			Regno Unito	5 874,82	5 940,09	25 %	
			Altri paesi	12 635,26	12 775,65	25 %	
21	Profilati cavi	7306 61 10, 7306 61 92, 7306 61 99	Turchia	66 577,91	67 317,67	25 %	
			Regno Unito	40 001,61	40 446,07	25 %	
			Federazione russa	22 664,34	22 916,17	25 %	
			Macedonia del Nord	21 621,70	21 861,94	25 %	
			Ucraina	16 174,57	16 354,29	25 %	
			Svizzera	13 600,58	13 751,70	25 %	
			Bielorussia	13 392,20	13 541,00	25 %	
			Altri paesi	15 230,42	15 399,64	25 %	
22	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura	7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, 7304 41 00, 7304 49 10, 7304 49 93, 7304 49 95, 7304 49 99	India	5 168,74	5 226,17	25 %	
			Ucraina	3 236,47	3 272,43	25 %	
			Regno Unito	1 642,83	1 661,08	25 %	
			Corea, Repubblica di	1 017,41	1 028,71	25 %	
			Giappone	946,14	956,65	25 %	
			Cina	811,77	820,79	25 %	
			Altri paesi	2 360,85	2 387,08	25 %	

24	Altri tubi senza saldatura	7304 19 10, 7304 19 30, 7304 19 90, 7304 23 00, 7304 29 10, 7304 29 30, 7304 29 90, 7304 31 20, 7304 31 80, 7304 39 10, 7304 39 52, 7304 39 58, 7304 39 92, 7304 39 93, 7304 39 98, 7304 51 81, 7304 51 89, 7304 59 10, 7304 59 92, 7304 59 93, 7304 59 99, 7304 90 00	Cina	30 152,17	30 487,19	25 %	
			Ucraina	23 541,21	23 802,78	25 %	
			Bielorussia	12 595,36	12 735,31	25 %	
			Regno Unito	9 557,38	9 663,58	25 %	
			Stati Uniti	6 714,21	6 788,82	25 %	
			Altri paesi	35 461,44	35 855,45	25 %	
25.A	Grandi tubi saldati	7305 11 00, 7305 12 00	Altri paesi	106 330,19	107 511,63	25 %	
25.B	Grandi tubi saldati	7305 19 00, 7305 20 00, 7305 31 00, 7305 39 00, 7305 90 00	Turchia	9 347,69	9 451,55	25 %	
			Cina	6 323,27	6 393,53	25 %	
			Federazione russa	6 278,07	6 347,83	25 %	
			Regno Unito	4 248,97	4 296,18	25 %	
			Corea, Repubblica di	2 488,39	2 516,04	25 %	
			Altri paesi	5 771,54	5 835,67	25 %	
26	Altri tubi saldati	7306 11 10, 7306 11 90, 7306 19 10, 7306 19 90, 7306 21 00, 7306 29 00, 7306 30 11, 7306 30 19, 7306 30 80, 7306 40 20, 7306 40 80, 7306 50 20, 7306 50 80, 7306 69 10, 7306 69 90, 7306 90 00	Svizzera	40 668,04	41 119,90	25 %	
			Turchia	31 126,18	31 472,03	25 %	
			Regno Unito	9 655,60	9 762,88	25 %	
			Taiwan	7 510,15	7 593,59	25 %	
			Cina	6 540,69	6 613,37	25 %	
			Federazione russa	6 402,83	6 473,97	25 %	
			Altri paesi	20 849,11	21 080,77	25 %	

27	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati	7215 10 00, 7215 50 11, 7215 50 19, 7215 50 80, 7228 10 90, 7228 20 99, 7228 50 20, 7228 50 40, 7228 50 61, 7228 50 69, 7228 50 80	Federazione russa	74 594,12	75 422,94	25 %	
			Svizzera	17 399,98	17 593,32	25 %	
			Regno Unito	13 012,46	13 157,05	25 %	
			Cina	12 561,01	12 700,58	25 %	
			Ucraina	10 233,14	10 346,84	25 %	
			Altri paesi	9 702,37	9 810,18	25 %	
			28	Fili di acciai non legati	7217 10 10, 7217 10 31, 7217 10 39, 7217 10 50, 7217 10 90, 7217 20 10, 7217 20 30, 7217 20 50, 7217 20 90, 7217 30 41, 7217 30 49, 7217 30 50, 7217 30 90, 7217 90 20, 7217 90 50, 7217 90 90	Bielorussia	56 580,19
Cina	39 836,99	40 279,62				25 %	
Federazione russa	26 657,35	26 953,54				25 %	
Turchia	21 490,10	21 728,87				25 %	
Ucraina	17 144,99	17 335,49				25 %	
Altri paesi	29 751,08	30 081,65				25 %	

II.2 Volumi dei contingenti tariffari globali per trimestre

Numero di prodotto		Dall'1.1.2021 al 31.3.2021	Dall'1.4.2021 al 30.6.2021
		Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	
1	Altri paesi	969 690,07	980 464,41
2	Altri paesi	252 391,11	255 195,45
3.A	Altri paesi	719,47	727,46
3.B	Altri paesi	6 024,76	6 091,70
4.A	Altri paesi	489 545,76	494 985,15
4.B	Altri paesi	22 238,50	22 485,59
5	Altri paesi	37 843,96	38 264,44
6	Altri paesi	32 623,10	32 985,58
7	Altri paesi	289 237,24	292 450,99
8	Altri paesi	90 629,91	91 636,90
9	Altri paesi	46 526,20	47 043,16
10	Altri paesi	915,93	926,11
12	Altri paesi	47 142,12	47 665,92
13	Altri paesi	109 637,11	110 855,30

Numero di prodotto		Dall'1.1.2021 al 31.3.2021	Dall'1.4.2021 al 30.6.2021
		Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)	
14	Altri paesi	4 521,80	4 572,05
15	Altri paesi	698,10	705,85
16	Altri paesi	77 881,71	78 747,06
17	Altri paesi	10 905,03	11 026,20
18	Altri paesi	224,06	226,55
19	Altri paesi	1 024,65	1 036,04
20	Altri paesi	12 635,26	12 775,65
21	Altri paesi	15 230,42	15 399,64
22	Altri paesi	2 360,85	2 387,08
24	Altri paesi	35 461,44	35 855,45
25.A	Altri paesi	106 330,19	107 511,63
25.B	Altri paesi	5 771,54	5 835,67
26	Altri paesi	20 849,11	21 080,77
27	Altri paesi	9 702,37	9 810,18
28	Altri paesi	29 751,08	30 081,65

Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive

Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive																													
Paese/Gruppo di prodotti	1	2	3.A	3.B	4.A*	4.B*	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25.A	25.B	26	27	28
Brasile		X	X																					X					
Cina				X			X		X		X	X			X				X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
India	X	X		X			X	X	X		X	X			X	X					X		X	X			X		
Indonesia									X	X	X													X					
Malaysia											X													X					
Messico																								X					
Moldova														X			X							X					
Macedonia del Nord							X		X				X								X	X		X					
Thailandia											X													X					
Tunisia																								X					
Turchia	X	X					X	X			X		X	X			X	X		X	X	X		X		X	X	X	X
Ucraina		X							X					X	X		X	X			X	X	X	X				X	X
Emirati arabi uniti																		X	X		X			X					
Vietnam		X					X				X													X					
Tutti gli altri paesi in via di sviluppo																								X					

* Le sottocategorie 4.A e 4.B saranno aggiornate una volta individuata la metodologia.

ALLEGATO IV

Volume massimo del contingente residuo accessibile dall'1.4.2021 al 30.6.2021 ai paesi che beneficiano di un contingente specifico per paese

Categoria di prodotti	Nuovo contingente assegnato dal 30.4.2021 al 30.6.2021 in tonnellate
1	Regime speciale
2	255 195,45
3.A	727,46
3.B	6 091,70
4.A	494 985,15
4.B	Regime speciale
5	Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre
6	32 985,58
7	292 450,99
8	Non pertinente
9	47 043,16
10	926,11
12	47 665,92
13	110 855,30
14	4 572,05
15	705,85
16	Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre
17	11 026,20
18	226,55
19	1 036,04
20	Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre
21	15 399,64
22	2 387,08
24	35 855,45
25.A	Non pertinente
25.B	5 835,67
26	21 080,77
27	Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre
28	30 081,65

ALLEGATO V

Modello per le comunicazioni

1. Qualora la metodologia proposta dalla Commissione nella sezione 3 dell'avviso non sia ritenuta appropriata, si prega di spiegarne le ragioni **nel riquadro sottostante e in due pagine al massimo**, proponendo una metodologia alternativa. Se si desidera proporre alla Commissione una metodologia alternativa per il calcolo dei volumi dei contingenti tariffari, si prega di allegare i relativi calcoli riveduti **in un file Excel separato**.
2. Allego un file di calcolo Excel separato (barrare la casella se del caso)

(A) Ragioni per una metodologia alternativa:

(B) Metodologia alternativa:
